



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 654 del 08 OTT. 2020

DIREZIONE AFFARI GENERALI

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI ALLA DOTT.SSA E.A. PER LA DIFESA
NEL PROCEDIMENTO N. I/00347/2019/LC DEFINITO CON DECRETO DI
ARCHIVIAZIONE**

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL

SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot.

n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

L'ESTENSORE AVV. GIOVANNI TOLOMEO
C. AFFARI GENERALI

IL DIRETTORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
U.O.C. AFFARI GENERALI

IL DIRETTORE

AVV. GIOVANNI TOLOMEO

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 09 OTT. 2020

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 55134 del 2020 C.E. C.P. F d.Vinc. S.Pass.

Denominazione 502020122 "RUB. SP."

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 08 OTT. 2020, il Direttore della U.O.C. Affari Generali Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, adotta il presente provvedimento

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

PREMESSO che con istanza del 8.10.2020 la dott.ssa E.A. nella qualità di D.A. dell'Azienda dal 1.2.2015 al 16.10.2017, richiedeva il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nel procedimento contabile n. I00347/2019/LC avviato a suo carico nella predetta qualità, unitamente ad altri soggetti, conclusosi con provvedimento di definitiva archiviazione da parte del P.M. del 23.9.2020 ;

VISTO l'art. 25 del C.C.N.L. del 8.6.2000 della Dirigenza sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa , nonché l'art. 25 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., che prevedono :
"1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.4. È disapplicato l'art. 41 del D.P.R. n. 270/1987. ”;

VISTO il regolamento aziendale in materia di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa in giudizio del personale dipendente adottato con delibera n. 719 del 1.4.2015 successivamente integrato con delibera n. 214 del 8.2.2018 che, all'art. 2, in conformità alla prevalente giurisprudenza amministrativa e contabile, estende tale diritto agli amministratori dell'Azienda e fissa il principio che il rimborso delle spese legali per i dipendenti e gli amministratori, al pari degli incarichi conferiti dall'ASP ai legali del libero Foro, va limitato al valore minimo delle tariffe vigenti;

VISTO l'art. 67 del CCNL Area Sanità Triennio 2016-2018 sottoscritto il 19.12.2019 avente ad oggetto "patrocinio legale" che conferma le disposizioni sopra richiamate;

VISTA la documentazione prodotta dall'interessato a corredo della propria istanza e, in particolare, la parcella e relativa fattura dello studio legale associato Fazio Lanfranchi Parisi Orto che risulta redatta secondo il valore minimo delle vigenti tariffe riferite al valore della controversia (Euro 3.7509.213,64) ma utilizzando il valore relativo ai giudizi innanzi la Corte dei Conti e non quello relativo alla fase stragiudiziale, per cui si autorizza il rimborso per l'importo di Euro 6.448,00 a titolo di onorari, oltre 15% spese generali, IVA e CPA oltre rimborso spese vive per Euro 323,04 per complessive Euro 9.731,45 come in altri casi precedenti ;

CONSIDERATO che, tenuto conto della attività svolta dal difensore, ed esattamente indicata nella notula trasmessa, gli onorari dovuti per la stessa possono essere valutati come corretti, come da sviluppo allegato;

RITENUTO che la pretesa di rimborso può essere accolta poiché conforme alle vigenti disposizioni e contenuta nei limiti minimi del vigente tariffario;

DETERMINA

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Dare atto che la spesa necessaria è già stata autorizzata con delibera n. 86 del 20.1.2020;
- Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute dalla dott.ssa E.A. nella qualità di D.A. dell'ASP per la propria difesa in un giudizio contabile secondo quanto meglio descritto in narrativa;

- liquidare a rimborso alla dott.ssa E.A. (le cui generalità e la relativa documentazione sono secretati a tutela della privacy e possono essere visionati nell'allegata busta ai fini del rimborso) la allegata parcella e fattura dello Studio Legale Fazio Lanfranchi Parisi Orto prodotta dall'interessato, limitando il rimborso al valore minimo del tariffario per la fase stragiudiziale per valore, per l'importo di Euro 9.731,45 al lordo di spese vive, IVA e CPA, prelevando la somma dal conto di costo n. 502020122 denominato "rimborso spese legali ai dipendenti" .